

# COMUNE DI SAN BIAGIO DELLA CIMA

## CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI SAN BIAGIO DELLA CIMA

**Da una parte il Concedente: Comune di San Biagio della Cima rappresentato dal Sindaco pro tempore in qualità di Responsabile dell'Ufficio tecnico, domiciliato per la carica in Piazza Pianello snc, San Biagio della Cima, CF 00251560082.**

**Dall'altra il Concessionario:.....**

### **ART. 1 (Oggetto )**

Il comune di San Biagio della Cima intendere mettere a gara l'affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi del comune di San Biagio della Cima, ubicati in via Provinciale snc del comune di San Biagio della Cima.

La gestione dell'impianto sportivo è un'attività che si estrinseca nello svolgimento di molteplici attività redditizie ai fini della concessione, quali la programmazione e organizzazione di corsi introduzione alla pratica sportiva, di allenamento degli atleti, attività agonistiche e competitive, attività commerciali ed intrattenimento, nonché le ulteriori attività individuate dall'affidatario per realizzare il progetto gestionale purché compatibile con la destinazione d'uso della struttura e nei limiti della capienza degli spazi.

La gestione dell'impianto comunale da parte del soggetto privato, pertanto a intendersi incaricato di un servizio pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 358 c.p., è finalizzato a perseguire le finalità in premessa attraverso l'organizzazione, lo svolgimento e la promozione della pratica sportiva del padel, del tennis e del calcetto, a tutti i livelli, con il progetto gestionale che deve rassegnare la strategia che si vuole intraprendere per favorire l'aggregazione e l'integrazione sociale e giovanile oltre alla preparazione atletica degli aspiranti professionisti e amatori della disciplina.

Gli spazi concessi per la gestione del servizio possono essere utilizzati anche per la diffusione di contenuti commerciali o pubblicitari e di sponsorizzazioni, nel rispetto delle vigenti norme di legge e della relativa regolamentazione comunale. I contenuti dei messaggi pubblicitari non possono essere contrari alla morale e all'ordine pubblico. Tutta la pubblicità realizzata all'interno dell'impianto è soggetta al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

Gli introiti conseguiti durante la gestione dell'impianto e da tutte le attività ludico-ricreative e didattiche, nonché quelle derivanti dalla pubblicità e/o sponsorizzazione, sono di spettanza esclusiva del concessionario.

Il servizio si configura a tutti gli effetti come un servizio pubblico locale, pertanto gli spazi ad esso destinati non possono essere sottratti alla loro destinazione, esistendo relativamente ad essi un vincolo funzionale all'impiego in favore della collettività.

La concessione del servizio comporta per il concessionario il trasferimento del rischio operativo, sia relativamente alla domanda effettiva del servizio che dell'offerta, la quale deve essere formulata coerentemente ai contenuti della gestione. L'offerta vincola il soggetto aggiudicatario per tutta la durata del contratto.

Al concessionario-spettano tutti i proventi della gestione della struttura sportiva, nonché ogni e qualsiasi costo anche per la manutenzione ordinaria da assicurare per la restituzione all'ente proprietario al termine del contratto, nelle stesse attuali condizioni con la sola eccezione per la normale usura connesso all'uso. I beni pubblici destinati alla gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche incompatibili con la destinazione d'uso e, in ogni caso, senza espressa autorizzazione dell'ente

proprietario.

Il servizio, oltre agli oneri di manutenzione in capo al concessionario, prevede la possibilità di svolgere tutte le seguenti attività:

**a) Servizi principali**

- Organizzazione corsi di padel e tennis propedeutici all'avviamento, al perfezionamento, all'attività pre-agonistica e agonistica;
- Organizzazione corsi di padel e tennis a livello ricreativo e di aggregazione sociale;
- Organizzazione di eventi, manifestazioni sportive, tornei;
- Organizzazione di centri estivi per bambini, per la promozione delle attività sportive aventi finalità didattiche, ludico-motorie e di servizio alle famiglie nel corso della stagione estiva;
- Organizzazione di attività mirate al coinvolgimento di anziani e di soggetti diversamente abili;
- Organizzazione dei campionati a squadre per avviamento alla competizione sportiva;
- Tornei e manifestazioni agonistiche amatoriali per adulti e bambini;
- Attività ludiche e ricreative, spettacoli o intrattenimento del tempo libero, da conciliare con il normale uso dell'impianto stesso.

**b) Servizi accessori**

- Attività per la coesione e l'interazione dei soci del circolo;
- Servizio noleggio attrezzature per l'attività sportiva;
- Merchandising e commercio abbigliamento e strumenti sportivi;
- Eventuale somministrazione di alimenti e bevande in conformità alle leggi di settore. I servizi sono individuati a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, siccome non è elenco tassativo, con riserva del proponente di individuare ogni altra ulteriore attività compatibile con la destinazione dell'impianto, a condizione che non importi – come detto – mutamento nella destinazione d'uso dell'impianto o alla preminente finalità sportiva connessa alla gestione dell'impianto.

Il concessionario, relativamente allo svolgimento dei servizi accessori affidati può avvalersi di operatori economici terzi.

Gli impianti sportivi del comune di San Biagio della Cima sono così costituiti:

- **n. 2 campi da padel** all'aperto senza copertura con superficie in erba sintetica;
- **n. 1 campo** polivalente da calcio a 5/tennis all'aperto senza copertura con superficie in erba sintetica;
- **n. 1 club house** avente i seguenti spazi:
  - area spogliatoi, completa di servizi igienici,
  - locale accessorio che può essere adibito a zona bar;
  - terrazza panoramica.

**ART.2 (Finalità)**

La gestione della struttura è finalizzata alla pratica sportiva sia di natura sportiva che ricreativa, nonché all'utilizzo di tutte le aree annesse.

**ART. 3 (Durata)**

La durata della concessione del servizio, di cui al presente Capitolato, è di anni 1 (uno), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, prevista all'esito dell'aggiudicazione definitiva della gara, o della consegna sotto riserva di legge in caso di esecuzione anticipata (art. 50, comma 6 D. Lgs. n. 36/2023), così come risultante da apposito verbale firmato dal Responsabile del Settore e controfirmato dal Legale Rappresentante del concessionario.

**Sede Amministrativa: Piazza Pianello - 18036 - San Biagio della cima (IM)  
comune.sanbiagiodellacima.im@legalmail.it**

La durata del contratto potrà essere oggetto solo di “proroga tecnica” per il periodo strettamente necessario a completare la nuova procedura selettiva per l’individuazione di un nuovo concessionario, ai sensi dell’art. 178, comma 5 del D. Lgs 36/2023, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la concessione per superiori ragioni di pubblico interesse, nonché di dichiarare la risoluzione espressa del contratto ex art. 1456 c.c. e ss. in presenza di una delle ipotesi previste nel presente Capitolato.

#### **ART. 4 (Oneri del comodatario)**

Il comodatario è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli art. 1803 e ss. del Codice Civile.

In aggiunta si impegna ad assicurare l’apertura al pubblico giornaliera dell’impianto e a versare il canone di concessione annuo pari all’importo di aggiudicazione, di € 5.700,00 oltre il rialzo offerto dal concessionario, ed iva di legge se prevista.

Il canone annuale dovrà essere così corrisposto:

- nella misura del 40% (primo acconto) entro un mese dalla firma del contratto;
- nella misura del 30% (secondo acconto) entro il quinto mese dalla firma del contratto;
- nella misura del 30% (saldo) entro il nono mese dalla firma del contratto.

#### **ART. 5 (Consegna ed uso)**

L’impianto viene dato consegnato nello stato di fatto in cui attualmente si trova.

E’ facoltà del comodatario l’esercizio nell’area di attività commerciali e di somministrazione in affiancamento all’attività sportiva previo ottenimento dei dovuti titoli abilitativi e assumendo a proprio carico gli oneri per l’eventuale adeguamento della struttura se necessario nonché per gli arredi ed attrezzature, il tutto compatibilmente alla durata del presente comodato.

Il comodatario assume le seguenti obbligazioni relativamente all’uso:

-di servirsene per l’uso del gioco del tennis, padel, calcio ed altre attività sportive;

-di utilizzare l’impianto sportivo disciplinando autonomamente la propria attività imprenditoriale e sportiva (campionati, coppe amichevoli, allenamenti).

#### **ART. 6 (Verbale di consegna)**

La consegna del complesso sportivo, verrà fatta constatare da apposito verbale, da redigersi in contraddittorio tra un rappresentante del Comune ed uno del comodatario.

#### **ART. 7 (Spese)**

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti, fatta eccezione per quelle decise dal comodatario finalizzate alla gestione della struttura.

#### **ART.8 (Trasformazione degli impianti)**

Non potranno essere apportate innovazioni e modifiche degli impianti, intesi anche come opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione adeguamento e innovazione senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

La manutenzione straordinaria resta a carico dell'Ente, fatti salvi interventi dovuti a dolo causato dal concessionario o a mancata manutenzione ordinaria.

Nel corso di validità della convenzione, il concessionario può realizzare, previa comunicazione e autorizzazione del concedente, interventi e opere di manutenzione migliorativa. Non sono consentiti gli interventi che comportino modifiche strutturali o all'impiantistica che possano alterare la destinazione d'uso del bene o la conformità delle certificazioni rilasciate.

Il concessionario, per poter eseguire lavori migliorativi non ricadenti nella manutenzione ordinaria, deve avere la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione e, laddove necessario, deve presentare tutti gli elaborati per la valutazione tecnica e di conformità dei medesimi, al fine di evitare ulteriori e maggiori danni all'impianto e poter efficacemente garantire il servizio secondo le modalità concordate.

L'eventuale interruzione del servizio a causa dei lavori da eseguire, non genera in capo al concessionario la pretesa di alcunché da far valere nei confronti dell'Amministrazione concedente.

L'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria senza preventiva valutazione e autorizzazione da parte dell'Ente, è oggetto di specifica penalità e potrà, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, determinare la risoluzione del contratto in relazione alla tipologia dell'intervento, al pregiudizio eventuale al patrimonio tenuto conto della recidiva ed inadempienze nell'esecuzione del contratto. Il concessionario ha, relativamente ai lavori eseguiti in maniera non conforme, l'obbligo di riduzione in pristino dei luoghi e delle parti interessate dall'intervento, a spese esclusive del concessionario, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni cagionati all'impianto.

## **ART. 9 (Garanzie assicurative)**

Il concessionario assume su di sé ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. Il concessionario ha stipulato polizza assicurativa per la copertura di tali rischi con adeguati massimali:

a) RCT per danni a persone o cose mobili o immobili, derivanti dalla conduzione dell'impianto, dall'uso da parte di associati, collaboratori o utilizzatori a qualunque titolo dell'impianto stesso. E' onere del concessionario richiedere a detti utilizzatori copia delle coperture assicurative;

b) incendio e atti vandalici su beni mobili e immobili di proprietà dell'amministrazione compreso eventuali danni al vicinato (ricorso terzi), derivanti dalla gestione e conduzione dell'impianto.

Per quanto non coperto dalla suddetta polizza assicurativa il concessionario rimane unico responsabile manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità conseguente la gestione dell'impianto e le attività nello stesso esercitate dal concessionario o da terzi.

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, il concessionario costituisce cauzione definitiva nella misura del 10% del valore della concessione, calcolata sul canone annuale offerto in sede di gara. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. **La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente**; essa deve essere altresì verificabile telematicamente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante

Al termine del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà determinato lo svincolo della polizza.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione sarà incamerata da questo Comune, fino alla copertura dei danni e indennità dovute dal concessionario e fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. Nell'ipotesi di escussione della polizza ed in continuità di contratto, il concessionario è tenuto a reintegrare il valore garantito sotto comminatoria di risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esperire ogni azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, con il legale rappresentante e l'eventuale soggetto agente per conto del concessionario che sono individuati chiamati in solido a rifondere di ogni danno e debenza. La cauzione resta vincolata per tutto il periodo contrattuale. Per quanto non espressamente previsto si rinvia al disciplinare di gara.

## **ART. 10 (Obblighi del comodatario)**

Il concessionario deve utilizzare l'impianto per l'espletamento del servizio principale e in specifico per il padel, tennis e calcetto, utilizzando gli spazi ulteriori dati in concessione per attività supplementari ed ulteriori per l'intrattenimento anche del tempo libero, a intendersi pertanto accessori indicati nell'offerta tecnica e oggetto di specifica valutazione in sede di gara.

Il concessionario risponde di danni causati agli immobili, agli impianti, attrezzature e arredi dell'impianto affidato, ancorché causati da ignoti, siccome il promittente è a intendersi onerato della custodia dell'impianto e così sollevare l'Amministrazione Comunale della specifica responsabilità.

Il concessionario ha l'obbligo di:

- fornire ed installare a proprie spese pompa di calore necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento/ raffrescamento area spogliatoi, avente caratteristiche tali da garantire la temperatura dei locali e dell'acqua calda sanitaria prevista dalla normativa vigente;
- garantire l'espletamento di tutti i servizi e attività offerti nel progetto gestionale per l'intera durata contrattuale, rispettando il relativo cronoprogramma;
- attuare la promozione dell'attività sportiva;
- definire, pubblicare e rispettare il calendario delle attività programmate;
- assumere il rischio completo e incondizionato della gestione del servizio;
- pagare il canone annuale di concessione risultante dal contratto, secondo le modalità indicate all'articolo 6 del presente Capitolato, non essendo consentita alcuna rinegoziazione, salvi fatti straordinari estranei alla volontà delle parti e dovuti a causa di forza maggiore;
- applicare tariffe in linea concorrenziale con le tariffe applicate da altri centri sportivi in provincia di Imperia;
- sostenere le spese per acquisto di materiali di consumo per la gestione del servizio, i detergenti e i prodotti igienico-sanitari necessari per le pulizie dei servizi, degli spogliatoi e di ogni altro locale di pertinenza degli impianti;
- integrare le attrezzature sportive e i beni soggetti ad usura necessari per l'efficiente erogazione del servizio;
- allestire e mantenere uno spazio per le prestazioni di primo soccorso e avere in dotazione un defibrillatore;
- garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza;
- stipulare polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi (RCT) e responsabilità civile verso operatori (RCO), polizza assicurativa per furto, incendio, atti di vandalismo, eventi atmosferici con i massimali indicati nel bando. Le polizze anzidette devono avere validità per tutta la durata del contratto;
- adempiere alle obbligazioni tributarie, locali ed erariali;
- condurre l'impianto rispettando scrupolosamente le norme nazionali e regionali in materia igienico sanitari, di sicurezza e di prevenzione incendi e degli infortuni;

**Sede Amministrativa: Piazza Pianello - 18036 - San Biagio della cima (IM)  
comune.sanbiagodellacima.im@legalmail.it**

- limitare l'accesso degli utenti, in base alla capacità ricettiva dell'impianto, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- garantire un'attenta e sicura sorveglianza comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia, danno o disturbi alla quiete pubblica;
- adottare nell'esecuzione del servizio di gestione, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruisca della struttura, facendo predisporre ed osservare le norme di *safety & security*;
- eseguire con regolarità la manutenzione ordinaria dell'impianto, nonché delle attrezzature e arredi in dotazione allo stesso, ed eseguire la manutenzione straordinaria, gli interventi riparativi e conservativi che dovessero rendersi necessari al fine di garantirne il buon funzionamento e la sicurezza, senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo. Il concessionario deve presentare al Comune il report annuale sugli interventi manutentivi effettuati e sullo stato delle strutture e degli impianti.
- eseguire la cura delle aree verdi in prossimità dell'impianto e rientranti nel medesimo per garantirne il decoro;
- restituire a fine concessione l'impianto e le attrezzature in perfetto stato di funzionamento;
- garantire il servizio di custodia e sorveglianza dell'impianto, delle attrezzature e dei servizi annessi e la pulizia dell'intero complesso e delle pertinenze (servizi igienici, spogliatoi, club house, aree destinate al gioco, magazzino e tutti gli spazi di accesso);
- provvedere all'attivazione e voltura delle utenze;
- provvedere al regolare pagamento dei consumi elettrici, idrici, eventuali spese di riscaldamento e la Tassa sui rifiuti;
- effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le modalità in vigore nel Comune di San Biagio della Cima, garantendone il corretto smaltimento;
- rispettare il piano di Protezione civile del Comune di San Biagio della Cima, in particolare con riguardo alle limitazioni all'utilizzo dell'area in caso di allerta (si fa presente che in caso di allerta arancione e rossa l'impianto deve essere chiuso).

Il concessionario relativamente all'obbligo di dotarsi di defibrillatore semiautomatico (DAE) o a tecnologia più avanzata all'interno dell'impianto sportivo, deve garantirne la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso e individuare persona/socio debitamente formata per il primo soccorso all'interno dell'impianto di propria inerenza. L'inadempimento di tali obblighi determina l'impossibilità di svolgimento delle attività e delle relative competizioni.

Il concessionario ha l'obbligo di avvalersi, nella gestione dell'impianto, di personale qualificato e numericamente sufficiente allo svolgimento di tutte le attività oggetto della concessione.

Qualora venga previsto l'impiego di lavoratori, il concessionario deve rispettare le vigenti norme di legge e regolamentari, le norme del contratto collettivo di riferimento nonché ogni e qualsiasi conseguente e correlato adempimento assicurativo e previdenziale, osservando altresì le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Tutti gli oneri di cui al presente articolo sono obbligatori per il concessionario, in ogni caso soggetti alla specifica sanzione come prevista nel presente capitolato speciale di appalto e salvo la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi ex art. 1454, cod. civ. in relazione alla gravità della condotta contestata, tenuto conto dei criteri della recidiva e intenzionalità. La risoluzione del contratto non esclude l'escussione della polizza fideiussoria con rivalsa sul soggetto garante e, in tale ipotesi, i beni o le opere eventualmente realizzate sono acquisite con ristoro per la componente non ancora ammortata.

### **ART. 11 (Obbligo della conduzione e manutenzione della caldaia e verifiche periodiche degli impianti)**

Spetta al Comodatario adempiere a tutti gli obblighi connessi con la conduzione e manutenzione della centrale termica, nonché l'assunzione del ruolo di "terzo responsabile", così come previsto dal DPR 412/1993 e ss mm.

Spettano al Comodatario le verifiche periodiche degli impianti e di tutte le apparecchiature elettriche presenti nella struttura.

### **ART. 12 (Pubblicità)**

Al concessionario è data la facoltà di installare all'interno degli impianti mezzi di divulgazione pubblicitaria, sia visiva che sonora, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, a condizione che tali mezzi non cagionino danni agli impianti.

Al fine di salvaguardare gli aspetti estetici degli impianti, la pubblicità a mezzo di tabelloni e/o striscioni dovrà avvenire con strutture delle stesse dimensioni in altezza ed in lunghezza, singoli e/o in moduli continui e/o attigui. Non sarà in nessun caso consentita pubblicità con scritte sui muri e/o strutture in c.a. e/o acciaio.

### **ART. 13 (Proventi)**

Restano di esclusiva competenza del Comodatario gli introiti derivanti dalla propria gestione:

- noleggio campi,
- quote associative,
- gestione esercizio somministrazione e bevande ed ulteriori attività commerciali se presenti;
- pubblicità,
- eventuali quote derivanti dall'attività agonistica.

### **ART. 14 (Titolarità della licenza di esercizio di somministrazione alimenti e bevande)**

Il Concessionario ha la facoltà di esercitare nei locali concessi un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, previo ottenimento di idonea licenza presso il competente ufficio comunale. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria indispensabili per ottenimento di tale licenza e/o interventi di adeguamento degli impianti esistenti per l'installazione di attrezzature (previa autorizzazione dell'amministrazione comunale) sono a suo esclusivo carico.

Il comodatario potrà disporre la gestione dell'esercizio di somministrazione anche mediante contratto d'affitto di azienda che non potrà superare la durata del presente contratto.

Il contratto di affitto di azienda dovrà altresì riportare la clausola risolutiva espressa riferita ai casi di risoluzione anticipata del comodato.

### **ART. 15 (Obblighi del gestore in materia fiscale, previdenziale, assicurativa)**

Il Comune di San Biagio della Cima si intende manlevato al riguardo dell'osservanza da parte del gestore della stretta osservanza di tutte le norme che disciplinano la materia, avuto particolare riguardo a quelle fiscali, previdenziali ed assicurative ivi comprese quelle del personale dipendente a qualsiasi titolo.

## **ART. 16 (Risoluzione del contratto)**

La risoluzione del contratto opera nelle ipotesi di cui all'art. 1453 e seguenti del codice civile per il mancato adempimento di una o più delle obbligazioni derivanti dal contratto di concessione e/o al ricorrere di una o più delle condizioni espressamente previste dall'articolo 190 del D. Lgs n.36/2023, comma 1 lett. a), b), c). Rimane impregiudicata la facoltà del Comune di San Biagio della Cima di agire in rivalsa per il ristoro dell'eventuale danno cagionato e l'applicazione delle penali di cui all'art. 18 del Capitolato. L'intenzione di risolvere per inadempimento il contratto di concessione per la gestione del servizio deve essere comunque comunicata al concessionario all'indirizzo PEC del medesimo o con raccomandata A/R.

L'esercizio del diritto di recesso, previamente comunicato per iscritto, obbliga la Stazione Appaltante, in applicazione del disposto dell'art. 190, comma 4, lett. a) b) e c) del D. Lgs 36/2023, a pagare al concessionario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- il 2% a titolo di indennizzo per mancato guadagno calcolato sugli utili previsti nel piano economico finanziario per il periodo successivo al recesso;
- il rimborso dei crediti maturati per le prestazioni già eseguite dal Concessionario specificamente connesse al servizio, fino al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, (es. riscossione delle tariffe previste per le prestazioni rese agli utenti del servizio);
- le spese sostenute dal concessionario e non ammortizzate connesse alla prevista esecuzione del contratto.

L'Ente concedente redige processo verbale della fattispecie occorsa sottoscritta dal medesimo e dal concessionario.

## **ART. 17 (Controversie)**

Per quanto non previsto e non espressamente pattuito, le parti contraenti si richiamano alle norme che per qualsiasi controversia inerente al presente contratto sarà decisa dal foro di Imperia.

## **ART.18 (Spese)**

Sono a completo carico del Comodatario tutte le spese relative e conseguenti la stipula del contratto nessuna eccettuata od esclusa; il Comodatario si farà carico della registrazione del contratto.

**San Biagio della Cima, .....**

**Il Concedente**

**Il Concessionario**